

Alberto Scerbo

*Introduzione*

La pandemia che ha investito il mondo all'alba del 2020 e che ha condizionato, e continua a condizionare, i comportamenti individuali e collettivi, ha rimesso in discussione certezze che sembravano acquisite in ambito politico ed economico, ma ha riproposto anche questioni sociali di fondo che incidono profondamente sulla tenuta del sistema di relazioni intersoggettive, intragenerazionali ed intergenerazionali, compositive del tessuto esistenziale. Al contempo ha accelerato lo sviluppo di uno scenario, che riguarda tanto il privato quanto il pubblico, dominato dalla tecnologia, capace di scandire la vita personale, ma soprattutto di indirizzare le scelte istituzionali. Al punto da investire risorse per la transizione digitale e considerare l'innovazione tecnologica una sfida per il futuro non più prorogabile.

Le discussioni da tempo avviate sull'impatto delle tecnologie informatiche non sono, perciò, più configurabili entro confini definiti, né possono ricomprendersi all'interno di ambiti settoriali circoscritti. Ciò ha una ricaduta ancor più incisiva sull'evoluzione del diritto e impone un ripensamento dei mutamenti intervenuti nell'esperienza giuridica. In questo senso gli studi di informatica giuridica si rivestono di necessità di ulteriori fattori connotativi, perché richiedono un approfondimento che travalica gli aspetti strettamente tecnici e una rielaborazione critica delle componenti teoriche. Da questo punto di vista è opportuna un'accentuazione della differenza con il diritto dell'informatica o con l'analisi dell'applicazione e delle conseguenze degli strumenti informatici nel diritto. Al contempo è decisivo avviare, però, un percorso di ricerca capace di delineare le coordinate attraverso le quali procedere ad una ricomposizione delle categorie giuridiche e ad una rilettura dei fenomeni che, fissate le basi e valutati gli effetti sotto il profilo scientifico, sia in grado di "tentare le essenze".

Si tratta, in tal modo, di recuperare, e rielaborare in chiave contemporanea, i differenti approcci proposti dalla filosofia del diritto già a partire dagli anni Sessanta del Novecento. Non è casuale, infatti, che l'informatica giuridica fin dagli inizi sia ricompresa nel settore scientifico disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto. Non bisogna dimenticare, infatti, che l'approdo di tale disciplina nella cultura giuridica italiana è opera precipua dei filosofi del diritto, che veicolano le proposte formulate nel mondo americano, indirizzate, grazie soprattutto all'intuizione di Loevinger, all'applicazione delle tecniche elettroniche per la soluzione dei problemi giuridici.

Si comprende, cioè, l'importanza della possibilità di provvedere ad una completa documentazione giuridica, mediante la costruzione di specifiche banche

dati, nonché di avviare un processo di digitalizzazione dell'apparato amministrativo e delle procedure legate alle dinamiche del diritto. La curiosità del filosofo e la sua naturale propensione alla problematizzazione fa sì che ci si interroghi sui risvolti sociali di tale innovazione, ma anche sulle implicazioni logiche e le prospettive filosofiche di un diritto proteso verso la informatizzazione. Queste finalità accompagnano le riflessioni teoriche di Losano (Cfr. M.G. Losano, *Giuscibernetica*, in R. Treves (a cura di), *Nuovi sviluppi della sociologia del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano 1968), che si uniscono alle analisi di poco precedenti di Frosini, che toccano il significato più profondo della tecnologia e del progresso tecnologico e contribuiscono al ragionamento intorno all'oggettiva neutralità della cibernetica, che rinverdisce il discorso sul senso del sapere scientifico in ambito giuridico e sulla sua relazione con il piano dell'assoluto (Cfr. V. Frosini, *Cibernetica e diritto*, in "Civiltà delle macchine", 1966, n. 1; *Cibernetica, diritto e società*, Giuffrè, Milano 1968 e *La giuritecnica: problemi e proposte*, in "Informatica e diritto", 1975, n. 1).

Il definitivo cambio di passo si realizza con l'apporto decisivo della scuola giusfilosofica bolognese, che, grazie alla lungimiranza di Enrico Pattaro, inaugura un'innovativa ricerca interdisciplinare, che, facendo affidamento sulla flessibilità metodologica, si propone di avviare un piano di ricerche scientifiche capace di ricreare un più adeguato quadro dei modelli teorici del diritto, finalizzato all'applicazione concreta e all'interpretazione degli strumenti tecnologici. Il risultato dell'attenzione prestata dalla filosofia del diritto per le tematiche legate all'informatica e all'intelligenza artificiale e dell'impegno scientifico profuso per la definizione del quadro concettuale di riferimento per l'implementazione della tecnologia informatica nei sistemi giuridico-amministrativi dell'organizzazione pubblica è stato, con l'inizio di questo secolo, l'inserimento dell'informatica giuridica nel settore scientifico disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto (per una sintesi cfr. M. Palmirani, *Il CIRSFID e l'informatica giuridica*, in G. Peruginelli e M. Ragona (a cura di), *L'informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze*, ESI, Napoli 2014).

Il vorticoso sviluppo tecnologico e la massiccia espansione dei processi digitali hanno sollevato improrogabili questioni di regolamentazione giuridica, ma anche problemi pratici di riformulazione degli assetti pubblici e delle loro relazioni con il privato. Ciò ha favorito un ripiegamento degli studi verso il campo più propriamente applicativo o protesi ad indagare gli aspetti strettamente operativi. In altri termini, gli interessi prevalenti degli autori si sono indirizzati o per descrivere e/o comprendere i risvolti nella prassi dell'uso degli strumenti informatici o, sotto il profilo della teoria, a precisare e/o rivedere le nozioni tecniche.

In questo modo, però, l'informatica giuridica si è vieppiù racchiusa entro confini circoscritti e, quando si è aperta all'esterno, ha incrociato con maggiore facilità la scienza giuridica, tanto nella sua componente privatistica, quanto in quella pubblicistica. Il rapporto con la filosofia del diritto si è andato componendo, così, come quello tra separati in casa, con assenza di dialogo e reciproca incomprensione, in virtù della presunta appartenenza a classi differenti, provviste di strutture teoriche indipendenti, di linguaggi diversi e di campi di ricerca inconciliabili. Nel

tempo non sono mancati, dalla parte dell'informatica giuridica, i tentativi di inserire il discorso tecnologico in un più ampio contesto giusfilosofico, e, dalla parte della filosofia del diritto, le incursioni nel mondo informatico, della robotica e dell'intelligenza artificiale a partire da un approccio radicalmente problematico e finalizzato alla scoperta delle radici "filosofiche" dei nuovi saperi e alla rimeditazione dell'essere del diritto (cfr. in particolare i lavori di Ugo Pagallo, tra cui, per indicare i più risalenti, *Introduzione alla filosofia digitale. Da Leibniz a Chaitin*, Giappichelli, Torino 2005 e *Teoria giuridica della complessità. Dalla «Polis primitiva» di Socrate ai «Mondi piccoli» dell'informatica*, Giappichelli, Torino 2006). In queste circostanze si è trattato, però, o di percorsi di ricerca individuali, intrapresi e svolti in maniera isolata, o di esperimenti estemporanei, non accompagnati da continuità e programmazione progettuale.

Più di recente si è assistito ad un sostanziale mutamento di sfondo, visto che da più parti dall'interno della filosofia del diritto è stato avviato un percorso di riflessione sui temi più dibattuti proposti dall'evoluzione delle macchine artificiali e dall'algoritmica, con il dichiarato intento di operare un ripensamento critico dei tratti essenziali dell'esperienza giuridica. Si è compreso che il ruolo sempre più invasivo degli strumenti tecnologici non può essere rimesso ad una valutazione meramente tecnica o affrontato mediante un'analisi affidata esclusivamente alla scienza giuridica. Perché, se è vero che ciò coinvolge cambiamenti sostanziali in ordine alle fonti e alla struttura dell'ordinamento, alla riorganizzazione amministrativa e alla revisione ed aggiornamento delle dinamiche processuali, che interessano i diversi ambiti scientifici, è anche vero che questa ulteriore "rivoluzione" tocca il fondamento stesso della politica e del diritto.

Le risposte riguardanti il *come* e il *che* dei fenomeni rinviano di necessità alla scoperta della radice ultima delle cose, che, imponendo la problematizzazione integrale dell'esperienza, si apre alla domanda su quanto permane al di là delle contingenze, su ciò che è la vita, e l'uomo.

A questo è chiamato il sapere anipotetico della filosofia, e questo è il compito della filosofia del diritto di fronte alle sfide proposte dalla "contemporaneità artificiale". Che significa rimodulare il dialogo tra informatica giuridica e filosofia del diritto secondo canoni per i quali lo studio dei progressi delle macchine, dei sistemi e dei programmi digitali va inserito in una cornice autenticamente filosofica, capace di innalzare la conoscenza verso la ricerca, imprescindibile, dei fini, che, per altro, non può prescindere dalla verifica sul piano operativo.

Questa prospettiva, e gli interrogativi che ne scaturiscono, è al centro della riflessione dei saggi che compongono la sezione dedicata all'informatica giuridica, sviscerata, in questa fase, nell'ottica dell'individuazione del suo più profondo significato e del compito "filosofico" rivestito nel contesto degli studi giuridici. Si è inteso, cioè, aprire il confronto sui cambiamenti antropologici, sugli aspetti etici connessi alle nuove tecnologie, sui profili di responsabilità, ma sempre con la volontà di ripensare "sul serio" l'identità attuale del giurista e soprattutto di ricercare le origini dei problemi posti dalla realtà. Per non restare ancorati al piano dell'operatività, ma con la velleità di ripensare l'artificiale nell'alveo di quanto appartiene alla natura dell'essere.

Nella consapevolezza della indispensabilità del dialettico intersecarsi tra teoria e prassi, tra essere e dover essere, tra scienza e filosofia, in ragione di “un domandare tutto che è tutto domandare”.